

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-647 del 10/02/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 59/2013 DITTA M.B. DI BORGONOVİ WALTER, MARZANI & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA DI RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA REGGIO CALABRIA N. 14. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-699 del 10/02/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA M.B. DI BORGONOVİ WALTER, MARZANI & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI OFFICINA DI RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA REGGIO CALABRIA N. 14.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta M.B. DI BORGONOVİ WALTER, MARZANI & C. S.N.C., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota 8/8/2016, prot. n. 9415 (prot. n. 8624-8625 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina di riparazione veicoli industriali" da svolgersi nello stabilimento in oggetto. Con la succitata nota di trasmissione il SUAP ha altresì indetto la conferenza di servizi per il giorno 12/9/2016;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- La ditta in oggetto, che svolge attività di officina riparazione veicoli industriali, è in possesso di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali non contenenti sostanze pericolose rilasciata dal Comune di Rottofreno con atto n. 6/2011 del 12/12/2011 prot. 10779 , (scaduta il 12/12/2016);
- Tali acque, che recapitano nella condotta acque nere della pubblica fognatura separata di Via Napoli (scarico S1), vengono originate dal lavaggio di pezzi meccanici e dagli scarichi di acque domestiche provenienti dai servizi igienici. Nel medesimo scarico verranno convogliate le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del nuovo piazzale pavimentato che sarà realizzato in contemporanea con l'installazione di una nuova area di manovra/sosta dei mezzi in riparazione;
- dall'attività di riparazione per veicoli industriali ed autocarri svolta dalla Ditta verranno generati 4 scarichi (individuati come S1, S2, S3 ed S4 nella Tavola 3 bis "Schema fognatura - Planimetria flussi d'attività" oltre che nella "Planimetria rete idrica di scarico" Aggiornata a Luglio 2016) che recapitano nel tronco di pubblica fognatura situato nella Zona Industriale Palazzina, via Reggio Calabria;
- lo scarico **S1** da classificarsi come scarico di acque reflue industriali (secondo la definizione di cui all'Art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06, non contenente le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 - Parte Terza) è costituito dalla miscelazione:
 - delle acque reflue industriali, derivanti dal lavaggio di pezzi meccanici smontati dai veicoli, dopo trattamento depurativo (che non subisce modifiche rispetto al modello già installato, di cui all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Rottofreno);

- delle acque di prima pioggia dilavanti l'area scoperta dedicata area di manovra e parcheggio autocarri, dove verrà installata anche la "tettoia di prima sosta dei mezzi" (superficie scoperta pari a circa 1000 mq);
- delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- gli scarichi **S2** e **S3** sono costituiti da acque meteoriche convogliate direttamente da pluviali o raccolte in aree che non risultano interessate né da intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione;
- lo scarico **S4** è costituito da acque reflue domestiche secondo la definizione di cui all'Art. 74 lettera g) del D.Lgs. n. 152/06. Anche questo scarico, in virtù di quanto indicato all'art. 124, punto 4 del succitato Decreto che recita "In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.", non è soggetto ad autorizzazione;
- le acque di prima pioggia vengono depurate mediante un impianto garantito per il trattamento di piazzali fino a 1000 mq (modello RAIN 10 della Ditta ISEA s.r.l. costituito, essenzialmente, da un pozzetto scolmatore delle acque di seconda pioggia, un bacino di accumulo delle acque di prima pioggia di capacità pari a 6 mc, a fronte di un volume calcolato di acque di prima pioggia pari a 5,56 mc, da un'elettropompa gestita con quadro elettrico temporizzato che alimenta a portata costante la sezione di separazione oli munita anche di pozzetto con filtro oleoassorbente);
- le acque di lavaggio dei pezzi vengono depurate mediante un sistema di trattamento gravimetrico fornito anch'esso dalla Ditta ISEA s.r.l. (garantito per portate fino a 6 l/s) costituito da un deoliatore tipo 4000 (costituito da una camera di stoccaggio oli e da un comparto di sedimentazione) con relativo pozzetto oleoassorbente tipo 500.

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 12/9/2016 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del proponente – ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta M.B. DI BORGONOVİ WALTER, MARZANI & C. S.N.C. - per l'attività di "officina di riparazione veicoli industriali" da svolgersi nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il rappresentante del Comune di Rottofreno, in sede di conferenza di servizi, ha fatto rilevare la congruità della comunicazione di impatto acustico presentata dalla Ditta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione

del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **M.B. DI BORGNOVI WALTER, MARZANI & C. S.N.C.** (C. FISC. 00727000333) per l'attività di "officina di riparazione veicoli industriali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), via Reggio Calabria n° 14 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

| | |
|----------------------------|-------------|
| Durata massima giornaliera | 8 h/g |
| Durata massima annua | 220 gg/anno |
| Altezza minima | 9 m |

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

| | |
|----------------------------|-------------|
| Durata massima giornaliera | 8 h/g |
| Durata massima annua | 220 gg/anno |
| Altezza minima | 9 m |

EMISSIONE N. E3 – EMISSIONE DIFFUSA PULIVAPOR A GASOLIO

- a) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo alle emissioni E1 ed E2 deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
 - c) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a dodici mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - d) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi degli impianti è fissato a dodici mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - e) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (S1), il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (indicato come pozzetto di campionamento fiscale "A" nella Tavola 3 bis "Schema fognatura - Planimetria flussi d'attività" oltre che nella "Planimetria rete idrica di scarico" Aggiornata a Luglio 2016), dei limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int. per gli scarichi in pubblica fognatura;
 4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
 - a) i pozzetti posti sulle linee di scarico (in particolare quelli atti ai prelievi di legge) dovranno essere sempre accessibili e consentire un'agevole campionamento per caduta dei reflui;
 - b) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque reflue (industriali, prima pioggia e domestiche) devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabile;

- c) dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sopra citati sistemi di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza;
- d) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, i fanghi e gli oli provenienti dai medesimi sistema di trattamento dovranno essere asportati periodicamente ed i filtri a coalescenza puliti con regolarità;
- e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- f) il volume delle acque reflue da depurare avviate agli impianti di trattamento non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi;
- g) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli autorizzati;
- h) gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
- i) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- j) è vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico del depuratore comunale di Pontetrebbe e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- k) la Ditta dovrà garantire la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
- l) in caso di interruzioni o disfunzioni sugli impianti di trattamento delle acque o sulla rete fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione (anche a mezzo fax) al Comune di Rottofreno e ad ARPAE-Territoriale, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari previsti dall'Atto Autorizzativo;
- m) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
5. **di fare salvo** che lo smaltimento dei rifiuti derivanti da operazioni di pulizia dei pozzetti, delle fosse Imhoff e da manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione deve avvenire mediante ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti. Tutta la documentazione relativa alle operazioni suddette, compresa l'asportazione dei fanghi e/o degli oli dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.